

N. R.G.E. [REDACTED]



**TRIBUNALE DI AVEZZANO**  
**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

Nel procedimento iscritto al n. r.g.e. [REDACTED] promosso da:

[REDACTED] SPV s.r.l. e per essa [REDACTED], in persona del dott. [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Massignani del foro di Pescara

**RICORRENTE - OPPONENTE**

contro

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] del foro di  
Avezzano

**RESISTENTE - OPPOSTO**

Il giudice dell'esecuzione dott.ssa Francesca Greco,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 settembre 2022,  
ha emesso la seguente:

**ORDINANZA**

1. [REDACTED] SPV s.r.l., creditore cessionario di [REDACTED], ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., depositata in data 29.07.2022, avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal debitore in merito al difetto di legittimazione attiva del ricorrente, ha rigettato l'istanza di vendita dichiarando improcedibile la procedura esecutiva, disponendo l'archiviazione degli atti e ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Nella decisione impugnata, il giudice, pur riconoscendo valore indiziario alla dichiarazione resa da parte del creditore ceduto, risultata regolarmente sottoscritta da soggetto munito di poteri rappresentativi, ha affermato che *“tuttavia, che le dichiarazioni di cessione in atti fanno riferimento a soggetti diversi dal debitore esecutato [REDACTED] riportando le posizioni di [REDACTED] sulla base di un*

*diverso titolo esecutivo (mutuo fondiario del 2.08.2012) e di [REDACTED] s.r.l. che non sono soggetti eseguiti nella presente procedura esecutiva; infatti anche a voler considerare la documentazione sufficiente con riferimento al debitore [REDACTED] s.r.l. nella presente procedura esecutiva risultano pignorati gli immobili di [REDACTED] in relazione al quale non è stata fornita la prova della titolarità del credito, non essendo stata allegata documentazione ulteriore rispetto alla mera titolarità del titolo esecutivo”.*

2. Si è costituito il debitore [REDACTED] chiedendo il rigetto dell’opposizione ribadendo che la [REDACTED] SPV non ha fornito la prova della titolarità della posizione sostanziale attinente al riporto di garanzia prestatato dal debitore esecutato, da ritenersi autonomo rapporto di garanzia e, pertanto, non rientrante nell’avvenuta cessione del credito che, come risulta dalla dichiarazione postuma effettuata dalla dott.ssa [REDACTED], ha riguardato il solo rapporto principale.

Il resistente ha affermato che non vi è automatica estensione degli effetti di cui all’art. 58 co. 3 T.U.B. quando vi siano rapporti autonomi di garanzia che, non essendo garanzie accessorie al credito, questo non può essere trasferito senza il consenso del contraente ceduto. Pertanto si è opposto all’utilizzo della documentazione allegata all’intervento effettuato dalla [REDACTED] SPV, chiedendone lo stralcio.

**3. Il provvedimento opposto va revocato sussistendo il *fumus boni iuris* delle ragioni prospettate dal ricorrente.**

**3.1** Preliminarmente, è ammissibile l’opposizione formulata ai sensi dell’art. 617 co. 2 c.p.c. avverso la decisione con cui il giudice dell’esecuzione, a seguito di un’opposizione ex art. 615 c.p.c., dichiara l’improseguibilità della procedura rilevati, anche d’ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo<sup>1</sup>.

L’opposizione è altresì tempestiva, essendo stata proposta nel termine di venti giorni dall’emissione del provvedimento opposto, depositato il 26.07.2022.

**3.2** Nel merito, in punto di diritto, pacifico è il fatto che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. 385/1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Non è sufficiente, a tal fine, la mera allegazione dell’avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, previsto dalla normativa di settore, rispondendo lo stesso

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 (Rv. 664509).

unicamente alla funzione di comprovare l'opponibilità della cessione prevista dal citato articolo, per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., ossia al fine di evitare che il ceduto paghi al cedente.

Afferma, inoltre, la Suprema Corte, che *“qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”*<sup>2</sup>.

Invero, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, sarebbe necessario che nell'avviso di cessione si indichino in maniera specifica se non l'enumerazione dei crediti oggetto della cessione, per lo meno gli estremi del contratto ceduto insieme ad altri criteri dai quali si possa appurare l'inclusione effettiva del contratto tra quelli ceduti<sup>3</sup>.

La Suprema Corte ha anche affermato che per verificare la legittimazione attiva del creditore cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB si può esaminare anche la documentazione posta a sostegno della prospettazione del creditore anche se formata successivamente alla cessione in blocco<sup>4</sup>.

In altri termini, si richiede l'allegazione di idonea documentazione comprovante la ricomprensione del credito nell'ambito della cessione medesima mediante, ad esempio, la produzione del contratto di cessione e dei relativi allegati. Il giudice, tuttavia, può tenere conto anche di ulteriore documentazione, redatta successivamente, contenente, ad esempio, una dichiarazione resa da parte del creditore ceduto, che costituisce elemento indiziario della effettiva cessione del credito in oggetto al cessionario.

**3.3** Assodata l'idoneità in astratto della dichiarazione a provare la titolarità del credito fatto valere nella procedura esecutiva, occorre analizzare il contenuto della dichiarazione del 3 marzo 2022 a firma della Dott.ssa [REDACTED], con la quale è stata esplicitata l'inclusione nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti in blocco avvenuta tra [REDACTED] Banca [REDACTED] e [REDACTED] SPV s.r.l., del credito vantato dalla cessionaria nei confronti della [REDACTED] S.r.l.

Tale analisi, inoltre, non può prescindere dal contenuto dell'atto di pignoramento, così come evidenziato dall'opponente.

<sup>2</sup> Cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 5617 del 28 febbraio 2020 e n. 15884 del 13/06/2019.

<sup>3</sup> V. Cass., sentenza n. 2780 del 2020.

<sup>4</sup> V. Cass., ordinanza n. 10200/2021.

In effetti, nella dichiarazione è stato esplicitato che nella cessione di crediti in blocco erano ricompresi *“tutti i crediti vantati dalla Banca cedente nei confronti della [redacted] S.r.l. (NDG [redacted] derivanti da: esposizione del conto corrente n. [redacted] con affidamento n. [redacted] di € 200.000,00 concesso in data 16.02.2012”.*

Dall'atto di pignoramento immobiliare, nonché dal titolo esecutivo depositato in atti (decreto ingiuntivo n. [redacted] - R.G. n. [redacted], munito di formula esecutiva in data 06.05.2014) emerge come [redacted], attuale debitore esecutato opposto, si sia costituito fideiussore garante della [redacted] s.r.l. proprio in relazione al rapporto bancario indicato nella dichiarazione sopra riportata. Tanto che allo stesso è stato ingiunto, con il titolo di cui sopra, in via solidale, il pagamento delle somme di cui è risultata debitrice la società [redacted] s.r.l..


Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi provata la titolarità in capo alla cessionaria opponente della situazione sostanziale fatta valere nell'ambito della presente procedura esecutiva, confermandosi per il resto quanto già rilevato dal giudice con il provvedimento impugnato in merito all'idoneità della procura in capo al dichiarante e alla sussistenza dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione di crediti in blocco intervenuta tra [redacted] Banca [redacted] e [redacted] SPV s.r.l..

**3.4** Non trova, inoltre, fondamento la contestazione di parte opposta in merito al mancato trasferimento del rapporto di garanzia insieme alla cessione del credito garantito, in quanto obbligazione distinta dal debito principale.

Si ricorda che, in ipotesi di cessione, il credito principale è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori ex art. 1263 c.c., 4 l. 130/1999 e 58 co. 3 T.U.B. secondo cui *“I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.*

Il rapporto di garanzia è accessorio rispetto al rapporto principale e la dichiarazione sopra riportata parla di *“tutti i crediti”* derivanti dal rapporto di conto corrente con affidamento, nel quale non può non ricomprendersi anche quello vantato nei confronti del garante di tale rapporto. Nessun rilievo appare potersi attribuire a quanto dedotto dal resistente in merito alla sussistenza di un contratto autonomo di garanzia, circostanza che non rileva dal titolo esecutivo azionato dal creditore intervenuto che, anzi, riconoscendo il vincolo di solidarietà tra i debitori, fa propendere

per una diversa qualificazione del rapporto di garanzia rispetto a quella addotta da parte resistente<sup>5</sup>.

Viene meno, pertanto, la ragione fondante la richiesta di stralcio della documentazione avanzata dal parte resistente, in quanto collegata alla carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente. Sussistendo i presupposti di legge, impregiudicato il merito dell'opposizione, deve essere revocato il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura n.  r.g.e. in data 26.07.2022.

La procedura deve, pertanto, proseguire il suo corso.

4. Le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo in applicazione dei parametri stabiliti dal d.m. n. 55/14 tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva prestata.

#### **P.T.M.**

*Letti gli artt. 617 e 618 c.p.c.,*

REVOCA l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 26.07.2022 nella procedura n.  r.g.e. e rimette la causa sul ruolo.

CONDANNA parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che si liquidano d'ufficio in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti.

ASSEGNA il termine perentorio di 90 giorni per la proposizione del giudizio di merito, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c..

FISSA per la prosecuzione l'udienza dell'**8 novembre 2022, ore di rito**, disponendo la trattazione scritta secondo le modalità in precedenza indicate.

Si comunichi.

Avezzano, 17 settembre 2022

IL G.E.

dott.ssa Francesca Greco

---

<sup>5</sup> Cfr., sul punto, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021, Rv. 660997.